



Grand Collège des Rites Cossais

SUPRÊME CONSEIL DU 33° DEGRÉ
EN FRANCE
1764-1804
GODF

Lettera mensile N° 178 - Giugno 2021

Cari Fratelli e Sorelle,

Come annunciato nella lettera 176 di aprile, il Supremo Consiglio si è riunito in Tenuto solenne l'11 giugno e, tra l'altro, si è pronunciato su tutte le conclusioni formulate dalle commissioni incaricate di studiare le proposte emanate nel corso delle varie videoconferenze dedicate al dibattito sullo stato e sul funzionamento della Giurisdizioni.

Troverete, *di seguito*, il riepilogo di tutte le decisioni. Alcuni sono di immediata applicazione, altri entreranno in vigore non appena i vari Regolamenti saranno modificati secondo le regole specifiche di ciascuno.

Mentre, nel contesto necessariamente limitato di questa affermazione, non si tratta di commentarli tutti, ve ne sono tuttavia due sui quali vorrei fornire qualche chiarimento.

La prima riguarda l'aggiunta del principio della libertà di coscienza all'articolo 3 della nostra Costituzione.

Sebbene inclusa nell'articolo 6 della Dichiarazione di Ginevra che il nostro Consiglio Supremo ha firmato nel maggio 2005, questa affermazione di "... *la necessità della libertà di coscienza* ..." non era mai stata scritta nei nostri testi costitutivi.

È d'ora in poi, iscrivendoci in continuità e coerenza con la Costituzione del Grande Oriente di Francia e permettendoci di riaffermare che si tratta effettivamente di una pratica massonica liberatrice ed emancipatrice, consacrante la libertà di pensiero e di pensare, che invita la Antico Rito Scozzese Accettato, qualunque siano le sue origini e qualunque fonte tragga.

La seconda riguarda due modifiche concernenti l'articolo 17 del Regolamento del Sovrano Gran Tribunale.

Allo stato attuale del presente Regolamento, le parti non possono essere assistite in udienza. Inoltre, quest'ultimo «*viene annunciato con avviso alla segreteria del Supremo Consiglio nello stesso giorno in cui si tiene*». Curiosa concezione della giustizia dove, sia l'attore che l'imputato, non possono essere accompagnati da un avvocato e dove le udienze si svolgono con una discrezione tale che è praticamente impossibile per ciascuno di noi esserne a conoscenza, puntualmente e poter assistere ! In caso di difficoltà, è molto probabile che non resisteremmo a lungo davanti a un giurisdizione laico come, ad esempio, la Corte europea dei diritti dell'uomo.

In futuro, le parti potrebbero essere presenti all'udienza, che sarà annunciata almeno 30 giorni di calendario prima che abbia luogo.

Questi cambiamenti erano necessari. Non possiamo, da un lato, voler essere ardenti difensori dei diritti umani e, dall'altro, accontentarci di testi che li ignorano.

Se le nostre azioni devono essere sempre in accordo con le nostre parole, i nostri scritti non possono essere inferiori.

Con la mia fraterna amicizia a tutti voi.

T.: I.: F.: Georges LASSOUS, 33°
Très Puissant Souverain Grand Commandeur